



COMUNE DI CASTROLIBERO

Provincia di Cosenza

ORDINANZA n.25/2020

Oggetto: Emergenza Covid-19

IL SINDACO

nella propria qualità di “Autorità sanitaria locale”;

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto- legge n. 19/2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale» in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;

CHE all'art.8 del predetto decreto al comma 2, reca che cessano di produrre effetti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell'11 marzo 2020, del 22 marzo 2020 e dell'01 aprile 2020;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020, «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;

VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 25 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 26 marzo 2020, con cui è stato modificato l'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare



l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», che ha disposto la durata delle misure di contenimento a tutto il 17.05.2020;

EVIDENZIATO che il suddetto ultimo DPCM del 26 aprile 2020 all'art. 1 lettera a) ha confermato che sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute; alla lettera g) ha riconfermato la sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati;

VISTA in ultimo l'Ordinanza Regionale n. 41 del 09.05.2020 "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: Disposizioni relative agli spostamenti delle persone fisiche e alle attività sportive all'interno del territorio regionale";

EVIDENZIATO che il suddetto provvedimento si pone in contrasto in modo insanabile con il DPCM del 26 aprile 2020 adottato e vigente fino al 17 maggio 2020 (a partire dal 4 maggio 2020) e viola in modo palese la previsione di cui al DECRETO-LEGGE 25 marzo 2020, n. 19;

RITENUTO necessario in attesa di superiori chiarimenti e nel rispetto della gerarchia delle fonti, adottare apposita ordinanza, per orientare l'azione degli operatori interessati e agire a tutela dell'incolumità pubblica, disponendo il rispetto delle superiori disposizioni statali per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica COVID-19;

EVIDENZIATO che nella propria qualità di "Autorità sanitaria locale" il Sindaco è investito del compito di tutelare la salute dei cittadini e delle persone operanti sul territorio comunale e pertanto di adottare anche le disposizioni e le raccomandazioni che possano rafforzare l'azione di contrasto al diffondersi dell'epidemia. Che in tale materia e per contrastare l'emergenza, il limite al potere di ordinanza del Sindaco posto dall'art. 3 comma 2 del citato DECRETO-LEGGE 25 marzo 2020, n. 19 è quello del divieto di contrasto con le misure statali, e di non eccedere i limiti di oggetto individuati dallo stesso decreto;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per i suesposti motivi;

ORDINA

Che sul territorio del Comune di Castrolibero (CS) non trovi applicazione l'Ordinanza Regionale n.41 del 09.05.2020.

AVVISA CHE

Il mancato rispetto delle misure urgenti per il contenimento del contagio previste dalla presente Ordinanza, comporta l'applicazione di quanto previsto dal Decreto-legge 25 marzo 2020,n.19, ove il fatto non costituisce più grave reato.

DISPONE

- CHE copia del presente provvedimento venga trasmesso:
 - al Presidente della Regione Calabria
 - al Prefetto di Cosenza
 - alla Polizia Locale
 - alla Guardia di Finanza di Cosenza
 - alla Stazione dei Carabinieri di Castrolibero

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e va pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Castrolibero e sul sito web istituzionale.



Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR Calabria o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Dalla Residenza Municipale, li 11.5.2020



Il Sindaco
(Giovanni Greco)